

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Piazza Maggiotti, 1 – C.A.P. 28010 – c.f. 00288390032

tel. 0322 806101 – fax 0322 806438

web: www.comune.cavaglietto.no.it

e-mail comune@comune.cavaglietto.no.it

p.e.c. cavaglietto@pecbox.net

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 15 del 04.Nov.2011.

Indice

TITOLO I Disposizioni Generali.	
Oggetto del Regolamento	Art. 1
Ambito di applicazione del Regolamento	Art. 2
Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	Art. 3
Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni	Art. 4
Sospensione, revoca e decadenza dei titoli	Art. 5
TITOLO II Commercio fisso e su aree pubbliche.	
<i>CAPO I : Commercio in sede fissa.</i>	
Esposizione e vendita delle merci nei negozi	Art. 6
Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato	Art. 7
<i>CAPO II : Commercio su aree pubbliche.</i>	
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Art. 8
Limitazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Art. 9
Posteggi, occupazione del suolo pubblico e permessi di sosta	Art. 10
Occupazioni per esposizione di merci	Art. 11
TITOLO III Occupazione di spazi ed aree pubbliche.	
<i>CAPO I : Disposizioni generali.</i>	
Occupazione di aree pubbliche	Art. 12
Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	Art. 13
<i>CAPO II : Disposizioni particolari.</i>	
Insegne, vetrine, targhe e pubblicità luminosa	Art. 14
Installazione di tende solari - immissione di pali ed altri oggetti sul suolo pubblico	Art. 15
Divieto di giochi	Art. 16
TITOLO IV Igiene pubblica.	
<i>CAPO I : Nettezza, decoro ed ordine nel centro abitato.</i>	
Disposizioni generali	Art. 17
Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano	Art. 18
Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante	Art. 19
Pulizia fossati	Art. 20
Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	Art. 21
Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali	Art. 22
Atti contrari al decoro e alla decenza	Art. 23
Manutenzione degli edifici	Art. 24
Manutenzione dei canali di gronda	Art. 25
Deturpamento di edifici pubblici e privati	Art. 26
Pulizia di vetrine, negozi, esercizi pubblici ed abitazioni	Art. 27
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	Art. 28
Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	Art. 29
Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	Art. 30
Emissioni di fumi ed esalazioni – polveri	Art. 31
Concimazione di orti e giardini	Art. 32
<i>CAPO II : Divieti riguardanti suolo pubblico.</i>	
Distribuzione di opuscoli pubblicitari	Art. 33
Cartelli, iscrizioni e targhe	Art. 34
Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	Art. 35

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	Art. 36
Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	Art. 37
Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	Art. 38
Trasporto di letame, materiale di spurgo, cose maleodoranti e di facile dispersione	Art. 39
Altri atti vietati	Art. 40
TITOLO V Quietè nel centro abitato.	
CAPO I : Quietè pubblica.	
Disposizioni di carattere generale	Art. 41
Rumori o suoni nelle abitazioni od in altri locali	Art. 42
Impianto ed uso di macchinari	Art. 43
Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	Art. 44
Dispositivi sonori d'allarme	Art. 45
Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili	Art. 46
Depositi esterni	Art. 47
Rumori molesti prodotti dai veicoli	Art. 48
Attività rumorose vietate	Art. 49
Utilizzo di strumenti musicali	Art. 50
CAPO II : Mestieri rumorosi ed incomodi.	
Esercizio di mestieri, arti ed industrie	Art. 51
Attività produttive ed edilizie rumorose	Art. 52
Orario per l'esercizio di mestieri, arti ed industrie rumorosi ed incomodi	Art. 53
Disposizioni in materia di cantieri edili	Art. 54
CAPO III : Detenzione e cura degli animali.	
Animali molesti	Art. 55
Custodia, detenzione e tutela degli animali	Art. 56
Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico	Art. 57
Cattura di cani o altri animali	Art. 58
Molestia agli animali	Art. 59
Circolazione e trasporto di animali pericolosi	Art. 60
TITOLO VI Sicurezza nel centro abitato e disposizioni varie.	
CAPO I : Sicurezza in generale.	
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	Art. 61
Trasporto di oggetti	Art. 62
Deposito di cicli, carrozzelle, carriole	Art. 63
Rovino di parti od accessori di fabbricati	Art. 64
Oggetti di ornamento in luoghi privati	Art. 65
Protezione in occasione di lavori	Art. 66
Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	Art. 67
Apertura di botole e chiusini	Art. 68
Pitture e verniciature fresche	Art. 69
Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	Art. 70
Carichi sospesi	Art. 71
Uso e manomissione di segnaletica stradale	Art. 72
Luminarie e cavi elettrici	Art. 73
CAPO II : Divieti relativi al fuoco e ai combustibili.	
Detenzione e deposito di materiale infiammabile	Art. 74
Divieto di accensione di fuochi	Art. 75
Atti vietati ai fini della prevenzione di incendi e di esplosioni	Art. 76
CAPO III : Disposizioni varie.	
Divieto di campeggio libero	Art. 77

TITOLO VII Penalità.**CAPO I : Richiamo alla Legge n°689 del 24.11.1981.**

Contravvenzioni e sanzioni	Art. 78
Accertamento e contestazione delle violazioni	Art. 79
Conciliazione ed ingiunzione	Art. 80

CAPO II : Sanzioni accessorie.

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	Art. 81
Pubblicità ed entrata in vigore del presente Regolamento	Art. 82

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le leggi speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, la disciplina della Polizia Urbana, intesa non solo come attività di prevenzione, ma anche come attività diretta all'attuazione ed all'osservanza da parte dei cittadini delle Leggi e dei Regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, nell'interesse superiore dell'ordine, della sicurezza generale e della convivenza sociale, tesa a garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni ed a tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Oltre alle norme in esso contenute, sono da osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dalle Autorità Locali e gli ordini dati, anche verbalmente, dai Funzionari ed Agenti di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Per le violazioni alle norme dettate dal presente Regolamento, è prevista una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/00 "T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali", introdotta con legge 3/2003.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento ha validità in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private soggette ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco ed è attuato dal personale della Polizia Locale e dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni delle Autorità Locali.

Allo scopo di accertare l'osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale hanno facoltà di accedere ai locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Locale, destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle Leggi, dai Regolamenti o dall'Autorità.

Art. 4 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Autorità Locale competente mediante domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, l'Autorità Locale si avvale dagli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, l'Autorità Locale ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

Tale termine è fissato, di norma, in trenta giorni. In casi eccezionali, e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario la preparazione di locali o l'esecuzioni di lavori, il termine stesso può essere prorogato.

I titoli sono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti.

I titoli s'intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse, canoni o oneri eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando l'Ente Locale da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni a cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

L'Autorità Locale potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- a) ad un contratto di copertura assicurativa ai fini della responsabilità civile;

- b) a collaudi statici od a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, incaricati a cura e spese del richiedente.

Nel testo dei titoli, o con provvedimenti successivi, potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi quando siano accertate violazioni alle condizioni e/o prescrizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o sicurezza;
- c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari, od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

S'intende decaduto il titolo:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- b) quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti, entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, l'Autorità Locale può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

Commercio fisso e su aree pubbliche

CAPO I: Commercio in sede fissa

Art. 6 - Esposizione e vendita delle merci nei negozi

Gli esercenti non possono in alcun modo rifiutare la vendita delle merci che, comunque, a tal fine siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

Nessuna specie di merce può essere esposta fuori dai negozi od esercizi di vendita in modo da sporgere sul suolo pubblico, oltrepassando il limite della soglia del locale di vendita, se non previa autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e comunque in osservanza delle norme sanitarie e di igiene.

I generi alimentari ed i generi ortofrutticoli eventualmente esposti all'esterno del locale di vendita devono essere tenuti in contenitori igienici, trasparenti di plastica o comunque di materiale lavabile e disinfettabile onde poterli proteggere da polvere, insetti, insudiciamento ed inquinamento atmosferico, posti ad un'altezza dal suolo di almeno 50 centimetri.

La vendita delle merci deve essere fatta in modo che il compratore non sosti sul suolo pubblico.

I generi che possano facilmente lordare ed esalare odori nauseanti o molesti devono essere tenuti all'interno dei locali di vendita. Questi ultimi, salvo quanto previsto dalle vigenti norme d'igiene e sanità, devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Art. 7 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Pertanto, è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

CAPO II: Commercio su aree pubbliche

Art. 8 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A" rilasciata da un Comune della Regione Piemonte
- b) i titolari di autorizzazione di tipo "B"
- c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, ed alle condizioni di cui al successivo articolo.

Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati;
- c) è vietata, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze dell'ingresso del cimitero.

E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

Art. 9 - Limitazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Nelle ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 08,00, è vietata ogni attività di commercio su area pubblica, se non preventivamente e specificatamente autorizzata.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica è vietata dalle ore 01.00 alle ore 07.00, salvo specifica autorizzazione.

La violazione alla disposizione del 1° comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dalla legge in materia d'orari d'apertura e chiusura delle attività commerciali. La violazione alla disposizione del 2° comma è punita con la sanzione prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 287 del 25.08.1991.

Art. 10 - Posteggi, occupazione suolo pubblico e permessi di sosta

Ferme restando le disposizioni relative al commercio al dettaglio ed alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, l'occupazione del suolo pubblico, per gli esercenti in forma itinerante, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nella Legge 15.11.1993, n. 507, nel Regolamento per le aree mercatali, ove esistente, e nel Regolamento relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di viabilità e di sicurezza, devono sostare osservando le disposizioni e le limitazioni imposte dal Codice della Strada e con l'obbligo di non depositare, anche temporaneamente, alcunché sull'area pubblica.

Qualora venga effettuata l'occupazione del suolo pubblico mediante esposizione di merci destinate alla vendita, gli esercenti dovranno ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada.

Art. 11 - Occupazioni per esposizione di merci

Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

I generi alimentari, anche in area privata comunque esposta al pubblico, possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

TITOLO III

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

CAPO I: Disposizioni generali

Art. 12 - Occupazione di aree pubbliche

Salvo quanto disposto dal Regolamento e relative tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di circolazione stradale, per ogni occupazione di suolo pubblico di qualsiasi natura, superiore a novanta minuti, dovrà essere rilasciata preventivamente concessione.

Per le occupazioni di durata inferiore a novanta minuti dovrà sempre essere dato avviso all'Ufficio di Polizia Locale per le necessarie valutazioni in materia di viabilità e per eventuali prescrizioni.

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'autorità locale.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono le aree di uso pubblico ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune o di altri Enti pubblici, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Quando si tratti di suolo o spazio privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, per il rilascio della concessione occorre anche il preventivo consenso scritto del proprietario o proprietari.

Sono considerate permanenti, le concessioni per occupazione di suolo pubblico di durata superiore l'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione d'impianti. Tali concessioni sono rilasciate dal competente ufficio.

Sono considerate occupazioni temporanee tutte quelle di durata pari o inferiore all'anno.

La violazione alle disposizioni del presente articolo e dei seguenti, salvo diversa disposizione, è punita con la sanzione prevista dall'art. 21 del Codice della Strada se trattasi di occupazione con materiale edile o di cantiere, e dall'art. 20 del Codice della Strada se trattasi di altro tipo di occupazione. Si applica la relativa sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive.

Art. 13 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

CAPO II: Disposizioni particolari

Art. 14 - Insegne, vetrine, targhe e pubblicità luminosa

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso le aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza minima dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del Codice della Strada.

Art. 15 - Installazione di tende solari - immissioni di pali e altri oggetti sul suolo pubblico

E' vietata l'installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad un'altezza non minore a metri 2,20 dal suolo, o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.

Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico competente stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico od aree soggette a pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni e qualsiasi altra cosa debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se d'interesse artistico, monumentale o storico.

In caso di pioggia, neve o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo all'incolumità delle persone o della circolazione.

E' vietato infiggere o posizionare pali od altri oggetti sul suolo pubblico (dissuasori di sosta comunque denominati, vasi di fiori, ecc.), o comunque alterare in qualsiasi modo il suolo pubblico o la pavimentazione stradale, salvo particolare concessione rilasciata, in forma scritta, dall'Ufficio Tecnico competente.

I concessionari sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la cessazione dell'occupazione, al ripristino del piano o della pavimentazione stradale a loro cura e spese; in caso di ritardo od omissione, l'Amministrazione Comunale provvederà in merito, a spese dei medesimi, senza pregiudizio della sanzione amministrativa prevista.

Art. 16 - Divieto di giochi

Fatto salvo quanto stabilito dal vigente Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito pedonale e veicolare, nonché sulle piazze od altre aree pubbliche destinate a giardini pubblici, è vietato giocare con oggetti o animali o compiere attività sportive o manifestazioni non autorizzate che possano recare intralcio alla circolazione, molestia alle persone e danni alle aree stesse.

TITOLO IV Igiene pubblica

CAPO I: *Nettezza, decoro ed ordine nel centro abitato*

Art. 17 - Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

A tale scopo, è pertanto vietata qualsiasi forma d'imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendenti da incuria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino od in stato decoroso.

E' altresì vietato lordare il suolo pubblico, gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere oggetti, se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dalle Leggi e Regolamenti in materia.

Art. 18 - Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

Le aree di pertinenza di qualunque tipo di edificio, attività produttive comprese, esposte al pubblico, vanno tenute costantemente pulite ed in stato decoroso.

Art. 19 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di case, villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per la sicurezza stradale, per la circolazione di mezzi e pedoni, per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le strade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo dovranno essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni in materia di sfalci erbosi.

Non è mai consentito l'uso del fuoco per l'eliminazione degli sfalci in argomento.

In caso di gravi inadempienze, il Sindaco può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile o terreno prospiciente la pubblica via, l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti e poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

Art. 20 - Pulizia fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Art. 21 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 22 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Art. 23 - Atti contrari al decoro e alla decenza

Senza pregiudizio per l'azione penale, in qualsiasi luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dai luoghi all'uopo destinati.

Art. 24 - Manutenzione degli edifici

I proprietari od i locatari d'edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

Art. 25 - Manutenzione dei canali di gronda

I proprietari o i locatari d'edifici, sono obbligati a mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in stato di conservazione tale da impedire che le acque cadano sui marciapiedi, vie e piazze pubbliche o soggette al pubblico transito.

I canali suddetti devono avere ampiezza sufficiente a scaricare in appositi fognoli.

Art. 26 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso, con aggravio delle spese derivanti a carico dell'obbligato.

Nei casi urgenti per motivi d'ordine, decoro o d'opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte, ecc., della superficie dei manufatti.

Art. 27 - Pulizia di vetrine, negozi, esercizi pubblici ed abitazioni

La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi pubblici e le abitazioni, deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Gli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali od impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti.

Art. 28 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici od immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Analogamente, i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.

Art. 29 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 30 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi e dagli spazi (per metri 1,00) antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio sul suolo.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente, dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso d'abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Qualora il Sindaco, con propria ordinanza, ritenga di stabilire che le falde dei tetti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, debbano essere muniti di idoneo paraneve, ogni proprietario o inquilino di detti immobili dovrà provvedere costantemente e tempestivamente a scaricare la neve ed il ghiaccio dalle porzioni di tetto a valle del paraneve, dalle grondaie, dai poggiali e dalle sporgenze in genere.

Le operazioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti, in maniera da evitare danni alle persone o cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate, si stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

Art. 31 - Emissioni di fumi ed esalazioni – polveri

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia d'inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato od ai luoghi di pubblico transito.

Art. 32 - Concimazione di orti e giardini

Nel centro abitato è vietata la concimazione degli orti e giardini con materiali cloacali o sostanze fetide.

All'esterno del centro abitato, la concimazione suddetta con sostanze organiche emananti esalazioni moleste è permessa alla distanza di almeno 50 metri dalle abitazioni e non può essere effettuata dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Nel caso sia effettuata su terreni confinanti con le abitazioni, deve procedersi ad immediato internamento dei letami stessi, verificando di dare il minor disagio possibile agli occupanti delle abitazioni vicine.

CAPO II: Divieti riguardanti suolo pubblico

Art. 33 - Distribuzione di opuscoli pubblicitari

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Art. 34 - Cartelli, iscrizioni e targhe

Salvo quanto previsto da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Art. 35 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura o la riparazione di veicoli o d'altre cose mobili sono vietate.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 36 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili, non possono essere lavati, sbattuti, distesi o appesi fuori dai luoghi privati e dai luoghi stabiliti dall'Autorità.

E' vietato altresì, distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochino gocciolamenti sull'area pubblica o d'uso comune.

Art. 37 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico, dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di serramento.

Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

Art. 38 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco o dall'apposito Regolamento di conferimento raccolta e smaltimento.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco o dal Regolamento di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopraccitato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Art. 39 - Trasporto di letame, materiale di spurgo, cose maleodoranti e di facile dispersione

Le operazioni di spurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito e stalle, dovranno essere effettuate con criteri, modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni d'odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Il trasgressore è altresì obbligato alla rimozione immediata del materiale asperso.

Art. 40 - Altri atti vietati

In tutto il territorio comunale resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
- c) accedere e/o sostare con veicoli a motore nelle proprietà comunali e relative pertinenze, se non specificamente autorizzati;
- d) lanciare pietre, palle di neve ed oggetti qualsiasi che possano ledere o molestare le persone;
- e) esplodere petardi, mortaretti e simili, nonché utilizzare armi da fuoco anche se caricate a salve;
- f) trascinare qualsiasi oggetto a mano o attaccato a qualsiasi specie di veicolo;
- g) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- h) permettere l'accesso dei propri animali nei luoghi in cui sia specificamente vietato o nelle aree di gioco dei bambini;
- i) permettere ai propri animali di sporcare i luoghi di pubblico passaggio, a meno che chi li conduce sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e provveda subito a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- j) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
- k) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private, ivi compreso il lavaggio di veicoli;
- l) bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, od utilizzarle per il lavaggio di cose;
- m) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- n) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche vasche e fontane, nonché gettarvi schiume, sostanze chimiche, detriti e rifiuti di qualsiasi genere;
- o) entrare nelle aiuole e laddove il divieto sia segnalato negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere o danneggiare piante;
- p) arrampicarsi sugli alberi, sulle inferriate, sui pali, sugli edifici e sui monumenti.
- q) bivaccare, sedersi a terra o sdraiarsi, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti ed in tutti gli altri luoghi dove ciò può essere d'intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
- r) sdraiarsi o salire coi piedi sulle panchine;
- s) creare turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche od ad uso pubblico, nonché utilizzare le stesse in modo difforme da quello stabilito.

TITOLO V

Quiete nel centro abitato

CAPO I: Quiete pubblica

Art. 41 - Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 42 - Rumori o suoni nelle abitazioni od in altri locali

Nelle abitazioni, ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, d'apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per cucire, radio, televisori, ecc., deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Art. 43 - Impianto e uso di macchinari

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve esser effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa dei rumori, vibrazioni, scuotimenti ed altre emanazioni.

Art. 44 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, juke-box videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

Art. 45 - Dispositivi sonori d'allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecento metri e deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione d'altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi d'uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
- c) fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene degli automezzi di soccorso e di polizia.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 46 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

Art. 47 - Depositi esterni

Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Art. 48 - Rumori molesti prodotti dai veicoli

Ferme restando le disposizioni in materia previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, durante la circolazione nei centri abitati i conducenti di qualsiasi veicolo, sono obbligati ad evitare ogni rumore molesto comunque causato.

E' vietato lasciare in sosta veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore con accelerazioni non necessarie quando il veicolo è fermo.

E' altresì vietato provare nelle vie pubbliche o nelle aree private dei centri abitati, il funzionamento dei motori in modo da provocare scoppi, rombi o rumori molesti.

La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 del Codice della Strada.

Art. 49 - Attività rumorose vietate

Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori;
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, ove potranno disporsi speciali o particolari prescrizioni.

Art. 50 - Utilizzo di strumenti musicali

Negli spazi ed aree di cui all'art. 2, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

CAPO II: Mestieri rumorosi ed incomodi

Art. 51 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie

Nell'esercizio d'arti, mestieri ed industrie deve usarsi ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.

Ogni attività rumorosa è subordinata al rispetto delle norme previste dall'apposito Regolamento di zonizzazione acustica.

Sono da considerarsi rumorose, tutte quelle arti, mestieri ed industrie dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine con motori o dall'uomo, o per l'uso di strumenti manuali, derivano continuamente o periodicamente evidente molestia od incomodo a coloro che abitano locali sovrastanti o vicini a quelli nei quali le suddette attività vengono esercitate.

L'accertamento della natura dei rumori e della loro intensità compete all'Azienda Regionale Protezione Ambientale od all'ASL competenti per territorio, su reclamo degli interessati o d'ufficio. L'Autorità competente, con ordinanza, in base a detti accertamenti, può subordinare l'esercizio delle suddette attività all'eliminazione dei rumori o alla limitazione dell'orario d'esercizio, oppure può vietarne in modo assoluto l'esercizio medesimo ed ordinare il trasloco delle attività, nei casi in cui sia accertata l'assoluta impossibilità di coesistenza delle stesse con il rispetto della quiete delle abitazioni civili.

Art. 52 - Attività produttive ed edilizie rumorose

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Sono pertanto vietate il sabato e la domenica.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal competente Ufficio Comunale. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

Art. 53 - Orario per l'esercizio di mestieri, arti ed industrie rumorosi ed incomodi

L'esercizio d'arti, mestieri e industrie rumorosi ed incomodi nelle abitazioni o loro vicinanze è consentito nei seguenti orari: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00, ed è vietato nei giorni festivi.

Sarà tuttavia sempre facoltà dell'Autorità Comunale, modificare l'orario d'esercizio suddetto, qualora i rumori possano riuscire molesti in determinate ore.

Tale limitazione d'orario non si applica nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria ed all'artigianato. In tali casi dovranno, comunque, essere adottati tutti gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Art. 54 - Disposizioni in materia di cantieri edili

L'esercizio di mestieri rumorosi all'interno di cantieri edili è vietato nei giorni festivi.

E' altresì vietato nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 7.30.

CAPO III: Detenzione e cura degli animali

Art. 55 - Animali molesti

Salvo quanto previsto dalle norme in materia, è vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini od in altri luoghi privati, cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

I proprietari o detentori d'animali, oltre ad incorrere nella sanzione, saranno diffidati ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'accertata infrazione od a rimuovere le cause che hanno provocato il disturbo della quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non sia osservata, la competente Autorità Comunale adotterà tutti i provvedimenti necessari caso per caso.

Ai proprietari e detentori di cani ed altri animali è vietato condurre, lasciare vagare od abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

Art. 56 – Custodia, detenzione e tutela degli animali

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino le strade, i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
- b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche od aperte al pubblico;
- d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

I cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere tatuati o microchippati con il numero assegnato, pena le sanzioni previste dalle Leggi che regolano la materia. I proprietari non possono far vagare liberamente gli animali.

Art. 57 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

Gli animali di qualsiasi specie che liberi potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico devono essere legati o altrimenti assicurati, eventualmente chiusi in apposite gabbie. Tutti i cani devono essere muniti di collare ed essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza idonea.

Fatto salvo quanto espressamente previsto in materia da apposita Ordinanza del Ministero della Salute, tutti i cani di grossa taglia, nonché i cani di indole mordace, devono essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.

Possono essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- a) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- b) i cani delle Forze di Polizia e di Protezione Civile durante l'impiego per fini d'istituto o esercitazioni, quando accompagnati dall'istruttore.

Art. 58 - Cattura di cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati da personale addetto, secondo le norme vigenti in materia.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 59 - Molestia agli animali

E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, che contrastino con le vigenti disposizioni in materia.

E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali, di addestrare cani da guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

E' fatto assoluto divieto di detenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessari, di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una lunghezza inferiore a metri

quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza pericolo di rimanere impigliato nella catena. Gli animali che per loro uso devono essere tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua. E' fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio comunale, spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti di animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.

Art. 60 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi

E' vietata la circolazione od il trasporto d'animali pericolosi se non chiusi in apposite ed idonee gabbie e seguendo le norme in materia.

TITOLO VI

Sicurezza nel centro abitato e disposizioni varie

CAPO I: Sicurezza in generale

Art. 61 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in generale e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno dieci giorni prima.

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto, o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per poi procedere nello stesso modo sino al luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 62 - Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano d'oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi, deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, ecc., devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e sono trasportati orizzontalmente, devono essere sorretti da almeno due persone.

Art. 63 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli in luoghi dove possano arrecare intralcio e nei luoghi destinati al transito dei pedoni e delle persone con limitate capacità motorie.

Art. 64 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati

Oltre a quanto prescritto nel Titolo Quarto del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestualmente avviso all'Autorità Comunale.

Art. 65 - Oggetti di ornamento in luoghi privati

Gli oggetti d'ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, devono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o d'uso comune.

L'innaffiamento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 66 - Protezione in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento d'idonei ripari atti ad impedire che gli strumenti, schegge, detriti, polvere, colori, possano cadere sui passanti e che il lavoro non sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura o sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 67 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi, le vasche e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite d'idoneo parapetto di chiusura o d'altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 68 - Apertura di botole e chiusini

E' vietato sollevare od aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Competente Ufficio Tecnico Comunale.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 69 - Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 70 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, d'intelaiature, di ponti, di gru o d'altri impianti di sollevamento, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, in modo da evitare pericoli per chi si trova sul suolo pubblico od aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, devono essere ancorati solidamente e disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico od aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti d'inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Art. 71 - Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche od aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni sono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 72 - Uso e manomissione di segnaletica stradale

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale od imitare i segnali acustici o luminosi in uso alle Forze di Polizia o ai veicoli di soccorso.

Art. 73 - Luminarie e cavi elettrici

Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'ufficio di Polizia Amministrativa almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, e, comunque, dopo aver ottenuto il nulla osta dall'autorità locale di pubblica sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

Le luminarie, poste trasversalmente sulla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 5,50 dal suolo se sovrastano parte della sede stradale destinata al transito di veicoli e a metri 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle

funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati ai commi precedenti.

CAPO II: Divieti relativi al fuoco e ai combustibili

Art. 74 - Detenzione e deposito di materiale infiammabile

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione d'incendi, è vietato detenere nelle case d'abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di Legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 75 - Divieto di accensione di fuochi

E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a m. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

Art. 76 - Atti vietati per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- c) far uso di fiamme in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne, contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possono essere causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

CAPO III : Disposizioni varie.

Art. 77 - Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree d'uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento.

La Polizia Locale è tenuta a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia.

Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 ed a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi di ditte private che hanno in concessione il servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese d'intervento, di rimozione e di custodia sono a carico dei trasgressori e degli aventi diritto sul veicolo rimosso.

La presente disposizione non si applica ai lavoratori dello spettacolo viaggiante o circense solo se debitamente autorizzato dal competente Ufficio di Polizia Amministrativa all'effettuazione di spettacoli.

CAPO I: Richiamo alla Legge n°689 del 24.11.1981

Art. 78 - Contravvenzioni e Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, come disposto dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 267/00 e con la procedura prevista dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n° 689, salvo le maggiori o differenti pene per i casi previsti da leggi di pubblica sicurezza, dal Codice Penale e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le materie contenute nel Regolamento stesso.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti

immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale d'accertamento, dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo della Polizia Municipale.

Art. 79 - Accertamento e contestazione delle violazioni

L'accertamento e la contestazione delle violazioni competono agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, ed in particolare alla Polizia Locale, con il procedimento previsto dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n°689.

Art. 80 - Conciliazione ed ingiunzione

Per quanto concerne l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la conciliazione in via breve, l'introito e la devoluzione dei proventi, nonché le procedure in caso di mancata conciliazione delle violazioni, si applicano le norme ed i procedimenti di cui al suddetto Capo I della legge 24 novembre 1981, n°689.

CAPO II: Sanzioni accessorie

Art. 81 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

I contravventori alle norme del presente regolamento, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste nei precedenti articoli, sono tenuti alla rimessa in pristino ed al risarcimento degli eventuali danni in dipendenza dal fatto contravvenzionale.

Il Sindaco, in caso d'inadempimento può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 82 - Pubblicità ed entrata in vigore del presente Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Per quanto non espressamente previsto o legislativamente modificato, si fa rinvio alle successive normative emanate in merito.

Il presente Regolamento abroga ogni altra norma emanata precedentemente in materia, in contrasto con le disposizioni dello stesso.

Eventuali modifiche, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato alle materie oggetto del presente Regolamento, si intendono recepite in modo automatico.

Il presente Regolamento, entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.